

**Ordine degli Avvocati di Trani**



*Themis*

**STUDIO DI PSICOLOGIA CLINICA E FORENSE**

**ABSTRACT INCONTRO FORMATIVO DI PSICOLOGIA GIURIDICA**

## **Elementi di Psicologia della Testimonianza del minore presunta vittima di reato**

*26 maggio 2014 ore 15,30*

*Biblioteca Storica dell'Ordine degli Avvocati di Trani*

*Piazza Sacra Regia Udienza n.9 – Trani*

### ***Interventi***

*Dott.ssa Antonella de Fazio - Psicologa Clinica esperta in Psicologia Giuridica*

*Dott.ssa Patrizia Costantini - Psicoterapeuta esperta in Neuropsicologia Forense*

La capacità di testimoniare è riconosciuta nel nuovo codice di procedura penale a ogni persona; a chiunque, cioè, possa essere assunto come testimone (salvo al Giudice di valutarne l' idoneità fisica e mentale, art.196 c.p.p.). La minore età non viene individuata come causa di esclusione nei processi penali. Tuttavia il Magistrato deve sottoporre le dichiarazioni accusatorie dei minori a un attento esame critico al fine di escludere ogni possibilità di dubbio che esse siano conseguenza di auto o etero-suggestione, nonché di fantasia. Con la legge n. 66 del 1996 è stata introdotta la possibilità dell' audizione protetta (misura di tutela a discrezione del Giudice che può decidere di avvalersi di un esperto psicologo) al fine di diminuire gli effetti traumatici della testimonianza. Diviene dunque fondamentale che gli operatori del diritto si avvalgano di professionisti esperti ma soprattutto formati nel raccogliere e valutare la testimonianza del minore. Infatti, non sempre vengono utilizzate metodologie "scientifiche" ed oggettive, ma spesso viene lasciato troppo spazio all' interpretazione soggettiva del perito o consulente.

E' indispensabile, invece, riferirsi a esperti che seguono le modalità di lavoro dettate dalle Linee Guida approvate dalla comunità scientifica. In questa direzione, infatti, le premesse del CONSENSUS CONFERENCE<sup>1</sup> sull'ascolto del minore testimone:

- Si può dunque affermare che il contenuto della testimonianza di un minore è rilevante ma deve essere acquisito con tutte le cautele. Gli esperti chiamati a svolgere ruolo di perito/consulente devono mostrare di aver utilizzato metodologie e criteri in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche, così come attestate dalla più accreditata letteratura in argomento, distinguendoli da opinioni ed esperienze personali.
- E' metodologicamente corretta una procedura che rispetti una criteriologia scientifica ben definita e confrontabile, basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata -laddove possibile - su tecniche ripetibili e controllabili.

Alla luce di quanto detto, secondo i più importanti protocolli esistenti in materia: le linee guida SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza), il Consensus Conference del 2010, il Protocollo di Venezia<sup>2</sup>, la Carta di Noto giunta alla terza revisione del 2011, l'ultimo convegno nazionale di Psicologia Giuridica (Ottobre 2010), l'esperto per valutare l'attendibilità della testimonianza del minore deve considerare due distinte dimensioni:

- la competenza: intesa come "capacità/idoneità del minore a testimoniare" che ha come oggetto di valutazione le capacità cognitive, emotive e sociali del bambino;
- la credibilità: riferita all'esame della veridicità o falsità delle dichiarazioni del minore (legata a eventuali elementi suggestivi, falsi ricordi e al labile confine tra verità e menzogna) (Fornari, 1997).

LA SENTENZA RUGGERI<sup>3</sup>, rispetto all'operato del perito, sottolinea come nella valutazione della dichiarazione del minore è necessario condurre un'indagine psicologica che prenda in considerazione questi due aspetti fondamentali.

**LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' DEL MINORE A RENDERE TESTIMONIANZA<sup>4</sup>** deve prendere in considerazione:

- ✓ Livello cognitivo generale
- ✓ Memoria (Abilità Mnestiche)
- ✓ Capacità linguistiche
- ✓ Capacità di discriminare il vero dal falso
- ✓ La suggestionabilità
- ✓ La capacità di comprendere gli stati mentali altrui (Intelligenza Sociale)

### **LIVELLO COGNITIVO GENERALE**

Il livello cognitivo include l'esame dei processi di memoria, attenzione, percezione, linguaggio, immaginazione e pensiero. Per determinare la competenza di un minore a testimoniare è necessario valutare ciò che dice facendo riferimento a quelli che sono gli stadi evolutivi dello sviluppo e

---

<sup>1</sup> Linee Guida Nazionali Roma 6-11-10 "L'Ascolto del Minore Testimone". Costituita da ben sei società scientifiche (Società Italiana di Criminologia, Società di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile, Società Italiana di Neuropsicologia, Società di psicologia Giuridica, Società Italiana di Psichiatria), nell'ottica del confronto basato sul principio dell'evidenza è riuscita a convergere su importanti conclusioni clinico-forensi riguardanti il minore testimone.

<sup>2</sup> San Servolo, Settembre 2007 Allegato "Guida Metodologica per l'assessment di minori coinvolti in presunti abusi sessuali collettivi".

<sup>3</sup> Cass. Pen. Sez. III 3 ottobre 1997, n. 8962 Ruggieri De Cataldo Neuburger L., "La testimonianza del minore" CEDAM, Padova 2005

<sup>4</sup> De Cataldo Neuburger L., "La testimonianza del minore" CEDAM, Padova 2005

dunque il livello cognitivo relativo a ogni specifica età. Identificare la fase evolutiva (Prima Infanzia - Seconda Infanzia- Preadolescenza- Adolescenza) a cui appartiene il minore è dunque il primo passo da fare.

### **MEMORIA e ABILITA' MNESTICHE**

Un elemento cruciale al fine della valutazione della testimonianza è la memoria e la sua accuratezza. La memoria è la capacità di conservare informazioni e recuperarle. Nello specifico, è la memoria autobiografica a essere coinvolta nella rievocazione del ricordo ai fini testimoniali, cioè quella memoria che contiene informazioni spazio-temporali riferite a specifici eventi ed esperienze della vita di ognuno.

Esistono vari modelli volti a spiegare il funzionamento della memoria. Attualmente, quello maggiormente condiviso la considera un processo "ricostruttivo". Il ricordo è dunque il frutto di una ricostruzione, non corrisponde ad una replica esatta dell'evento, ma riflette la modalità in cui questo evento è stato elaborato dal soggetto sulla base di un insieme di fattori psicologici e ambientali (Gulotta, 1987; Grey, 1997). Ciò implica che il ricordo non è mai riproduzione fedele, completa e totalmente accurata di un evento. Questo va tenuto ben presente quando si va a esaminare un resoconto testimoniale. In linea generale, può dirsi che il recupero mnestico è un processo costruttivo che nel tempo può aggiungere elementi nuovi al fine di garantire coerenza e continuità ai ricordi. Per queste ragioni eventuali "vuoti" o "buchi" nel ricordo è facile che siano colmati con elementi "coerenti" con l'avvenimento oggetto del ricordo, anche se estranei alla percezione dei fatti.

Inoltre, rilevante al fine di una valutazione delle capacità mnestiche è il fenomeno **dell'amnesia infantile**, secondo il quale il numero di eventi autobiografici che vengono ricordati è, in generale, ridotto nella fase evolutiva 0-4 anni poiché è ancora in atto la maturazione del sistema nervoso che si completerà attorno ai 14-15 anni, età in cui la capacità di ricordare eventi autobiografici si colloca al medesimo livello di quello osservato nell'adulto.

Altro aspetto significativo che influenza la memoria e di conseguenza la testimonianza è **l'intervallo di tempo che intercorre tra il vivere l'evento e il rievocarlo**. Più il bambino è piccolo e più è possibile che la sua versione resa a ridosso del fatto sia veritiera e spontanea mentre, se ascoltato a distanza di tempo, egli può subire manipolazioni esterne o esprimere un ricordo contaminato con eventi immaginari. Questo, non solo perché più tempo trascorre tra evento e rievocazione, maggiore è la probabilità di dimenticare l'evento; ma soprattutto perché più tempo trascorre, più è probabile l'interferenza di informazioni fuorvianti. Tanto più l'intervallo è lungo, maggiore è l'effetto della suggestionabilità. Proprio per questo motivo è necessario vagliare con estrema attenzione le primissime dichiarazioni spontanee dei minori essendo queste maggiormente attendibili perché non "inquinata" da interventi esterni che alterano la memoria dell'evento (Mazzoni, 2004).

### **Le false memorie**<sup>5</sup>

Altro aspetto rilevante al fine della valutazione di una testimonianza è la possibilità di costruire un ricordo non vero. G. Mazzoni e Elisabeth Loftus,<sup>6</sup> le due più importanti studiosi di memoria al mondo, hanno dimostrato che è possibile instillare false memorie autobiografiche anche relative a episodi traumatici in realtà mai accaduti.

---

<sup>5</sup> "Suggestione, Induzione, falsi ricordi e confabulazioni nei bambini vittima di violenza sessuale." A. Coffari. Minori e Giustizia, 2009.

<sup>6</sup> Loftus E., "Come si creano i falsi ricordi" in La Memoria, Le Scienze dossier, 14, 90-95, 2002.

## **CAPACITA' LINGUISTICA**

Elicitare un ricordo in un bambino da parte dell'adulto comporta una valutazione dello stesso di comprendere non solo il linguaggio e il significato dei vocaboli usati, ma la stessa struttura sintattica della domanda. Le domande dunque, se distanti dalla capacità di comprensione dal punto di vista sintattico, lessicale e semantico possono compromettere l'attendibilità della testimonianza. Il bambino che non comprende il significato delle parole e dei concetti, a prescindere dal fattore suggestione e dal modo di porre la domanda, tende comunque ad assecondare l'adulto e a rispondere anche senza aver capito il senso della domanda (Caffo, Camerini, Florit, 2004).

## **CAPACITA' DI DISCRIMINARE ESPERIENZE VERE DA ESPERIENZE FALSE**

È importante quindi tenere presente che i bambini, a seconda delle varie età, hanno concetti molto diversi di "verità e bugia", "realtà e fantasia", non riuscendo, talora, a distinguere tra questi diversi tipi di stato cognitivo. Un altro importante fattore legato alla testimonianza è la capacità del bambino di distinguere tra contenuti provenienti dalla fantasia e percezioni o ricordi di eventi realmente accaduti. Stiamo parlando, dunque, della capacità di distinguere tra realtà e fantasia. Le ricerche sembrano indicare come i bambini piccoli (fino ai 6 anni) avrebbero difficoltà a distinguere tra loro pensieri e loro azioni; ovvero hanno difficoltà a distinguere tra ciò che è realmente accaduto e ciò che è invece frutto della loro immaginazione.

## **LA SUGGESTIONABILITA'**

La suggestionabilità rappresenta un grave pericolo per la testimonianza di un soggetto debole, come può essere un infante. Per suggestionabilità si intende *"l'accettazione implicita di messaggi trasmessi durante un interrogatorio formale che può condurre a risposte suggerite dalle domande o dalla ritrattazione di risposte precedentemente date"*. I minori sono soggetti "fisiologicamente" suggestionabili. Numerose ricerche hanno dimostrato come la vulnerabilità alla suggestione aumenti al diminuire dell'età del testimone.

## **I principali fattori coinvolti nella suggestione sono sociali e cognitivi**

### **Fattori sociali della suggestionabilità**

Ci sono diverse componenti sociali che entrano in gioco quando il bambino è intervistato da un adulto:

- ✓ il desiderio di assumere il ruolo di buon soggetto o di piacere agli altri (il testimone non desidera essere valutato negativamente, ritiene di dover compiacere/soddisfare le aspettative di chi lo esamina, per buona educazione, timore...);
- ✓ il desiderio di conformarsi agli altri e le differenze di status tra il giurato, il testimone e chi interroga;
- ✓ la paura dell'autorità (il testimone è sensibile all'autorità di chi lo interroga, tende a farsi guidare dall'interrogante).

In genere, i bambini sono interlocutori collaborativi e percepiscono gli adulti come fonti di informazioni altamente credibili. Inoltre, la persona stessa che formula la domanda, se esercita una certa influenza sul minore (ogni adulto per un bambino è soggetto autorevole), può concorrere ad una modificazione del ricordo stesso fino a incorrere nel fenomeno delle cosiddette "false memorie". I bambini tendono, infatti, ad affidarsi a quello che gli adulti dicono loro e a compiacere quelle che suppongono siano le finalità dell'interlocutore.

### **Fattori cognitivi della suggestionabilità: il ruolo della memoria**

Tra i fattori cognitivi sottostanti al fenomeno della suggestionabilità, particolare importanza assume il grado in cui un'informazione fuorviante interferisce con la memoria originale dell'evento. La maggiore suggestionabilità dei bambini può essere spiegata in base alle loro minori capacità mnestiche, al loro minore bagaglio di conoscenze, alle insufficienti abilità linguistiche, alle abilità individuali nel rievocare, al livello di intelligenza. Quello delle domande suggestive è un tema di

assoluta delicatezza dal punto di vista processuale visto che è sufficiente una sola domanda suggestiva, specialmente nella fase iniziale del racconto per compromettere in modo definitivo l'attendibilità della testimonianza.

Uno studio empirico<sup>7</sup> condotto in Italia da G. Gulotta ha delineato un quadro allarmante in tema di testimonianza infantile e suggestionabilità. In definitiva, si è osservato che i bambini si lasciano facilmente suggestionare da un adulto, accettando le informazioni (non veritiere) da quest'ultimo suggerite e raccontando fatti mai accaduti. Molti sono stati i bambini che, piuttosto di affermare di non ricordare o di non sapere quanto chiesto dall'adulto, hanno introdotto nei loro racconti particolari falsi (contenuti nelle domande poste loro) e in parte inventati (frutto della loro fantasia). Diventa dunque cruciale capire e soprattutto stabilire quali siano le domande che possono essere suggestive per il testimone. Conoscerle consente di evitarle considerando che ancora più deleteri sono gli effetti sulla testimonianza se vengono fatte prima che il bambino cominci a raccontare qualcosa sui fatti oggetto dell'indagine.

### **CAPACITA' DI COMPRENDERE GLI STATI MENTALI ALTRUI**

Lo sviluppo morale influenza l'attendibilità della testimonianza. Chiedere ai bambini piccoli nel contesto testimoniale di descrivere le ragioni del comportamento di qualcuno o di descriverne i sentimenti (es. quali erano i pensieri di tuo padre? Era arrabbiato?) quando non hanno ancora capito che gli altri possono vedere le cose in modo diverso da loro, è fuorviante perché induce i bambini a rispondere comunque e a commettere errori<sup>8</sup>. Bambini sotto i 7 anni non sono in condizione di dare questo tipo di risposte e quelli tra 7 e 10 avranno bisogno di aiuto per riuscirci<sup>9</sup>.

RIASSUMENDO valutare la capacità a testimoniare implica considerare i seguenti aspetti:

- ✓ ABILITA' COGNITIVE
- ✓ ABILITA' MNESTICHE
  - Memoria Autobiografica
  - Memoria visiva
  - Falso ricordo
- ✓ ABILITA' LINGUISTICA
- ✓ DISCRIMINARE IL VERO DAL FALSO
- ✓ SUGGESTIONABILITA'
- ✓ RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI, TEORIA DELLA MENTE

La sentenza n. 121 del 2007<sup>10</sup> ha indicato precisi parametri nella valutazione delle dichiarazioni dei minori. La portata di questa sentenza è straordinaria e segna una svolta decisiva nella giurisprudenza in materia di valutazione della testimonianza infantile. I principi cardine enucleati traducono in modo molto puntuale i risultati dei più rigorosi studi scientifici -nazionali e internazionali- in tema di memoria infantile, raccolta e valutazione della testimonianza, suggestionabilità dei minori e si allineano con le indicazioni provenienti dai più importanti protocolli esistenti nel nostro territorio in materia di raccolta e valutazione della testimonianza minorile nei casi di sospetto abuso sessuale (Carta di Noto, Consensus Conference, Linee Guida SINPIA, Linee Guida dello Psicologo Forense e il successivo Protocollo di Venezia con l'allegato "Guida metodologica per l'assessment di minori coinvolti in presunti abusi sessuali collettivi").

---

<sup>7</sup> Psicologia e giustizia anno 5, numero 1 Gennaio-Giugno 2004.

<sup>8</sup> Piaget J. "Il Giudizio morale nel fanciullo". Giunti e Barbera, Firenze (1993, ed. italiana)

<sup>9</sup> Camerini G., "La testimonianza del minore, attaccamento e funzione riflessiva: problemi e criteri di valutazione", Relazione presentata al Convegno "testimonianze e testimoni deboli", ISISC, Siracusa Aprile, 2005.

<sup>10</sup> CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III PENALE- SENTENZA 17 GENNAIO 2007 – 8 MARZO 2007.

Anche le più recenti indicazioni giuridiche (espresse in numerose sentenze) e le più importanti conoscenze scientifiche delineano la necessità di utilizzare dunque una metodologia evidence based nella valutazione della testimonianza del minore. Attenersi alle suddette metodologie permette di evitare (o quantomeno ridurre notevolmente) errori di valutazione, errori metodologici ed errori giudiziari permettendo pertanto al Giudice di fondare le proprie decisioni su una prova scientificamente più affidabile.

## IL PROBLEMA DELLA PROVA SCIENTIFICA NEL PROCESSO

Il problema della prova scientifica nel processo e dei criteri metodologici da seguire nella valutazione della medesima, soprattutto in presenza di dissidi tra i pareri degli esperti, sono stati affrontati, e risolti, dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza Cozzini et al., (Cass.Pen. Sez. IV, 13/12/2010, n.43786) che recepisce ed integra i criteri della giurisprudenza americana, noti come criteri Daubert.

La sentenza così si esprime:

*“Gli esperti dovranno essere chiamati non solo ad esprimere il loro personale seppur qualificato giudizio, ma anche a delineare lo scenario degli studi ed a fornire elementi che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una “metateoria” in grado di fondare affidabilmente la ricostruzione. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto”.*

Tali criteri metodologici possono essere così sintetizzati:

- ✓ Controllabilità e falsificabilità della teoria o della tecnica scientifica alla base della prova. Questo criterio esclude quindi le anfibologie e il verificazionismo per porre l’enfasi sulla falsificabilità come criterio di scientificità.
- ✓ Conoscenza della percentuale di errore noto o potenziale e rispetto degli standards relativi alla tecnica impiegata. L’esperto deve conoscere ed esporre al giudice il livello di errore della metodologia che sta utilizzando.
- ✓ Controllo da parte dei membri della comunità scientifica di riferimento (*peer review*) e pubblicazione su riviste specializzate. Il metodo utilizzato deve aver trovato ospitalità su importanti riviste specializzate.
- ✓ Generale accettazione da parte della comunità scientifica. Il metodo utilizzato deve avere una accettazione da parte della comunità scientifica di riferimento.

Come si evince dal tono della sentenza, se tali criteri sono vincolanti per quanto riguarda la valutazione delle prove da parte del giudice, *a fortiori* devono valere per gli esperti a cui ci si affida. Ne consegue che l’esperto, quando ha a disposizione diverse metodologie, dovrebbe privilegiare quelle che garantiscono un più elevato tasso di scientificità, il tutto secondo i criteri delineati dalla sentenza Cozzini/(Daubert).

**L’esperto dovrebbe innanzi tutto selezionare gli strumenti di indagine maggiormente pertinenti ai fini della risposta al quesito garantendo che tali strumenti o logiche di indagine siano le migliori fra quelle a disposizione.**

Questi principi valgono per qualunque prova scientifica che entri sia nel processo civile che nel processo penale.

## **COME SI ESAMINA UN MINORE PRESUNTA VITTIMA E/O TESTIMONE DI REATO?**

L'esplorazione della relazione tra la qualità dell'intervista e la qualità e quantità delle informazioni riportate dal bambino vittima/testimone di reato nel corso di questa, ha compiuto progressi notevoli. Esiste un ampio consenso sui fattori che possono danneggiare l'accuratezza del resoconto del minore, e sulle regole fondamentali da seguire per aumentare la probabilità che la sua testimonianza sia accurata.

### **Fattori che possono ridurre l'accuratezza del ricordo del bambino**

La ricerca ha indicato in modo inequivocabile che i bambini riferiscono con maggiore probabilità informazioni scorrette qualora vengano intervistati con domande suggestive (domande in cui c'è già il contenuto della risposta) (Garven et al., 1998). Ancora più deleterio è se queste domande vengono fatte ancora prima che il bambino abbia cominciato a raccontare qualcosa in merito all'argomento oggetto di indagine.

Un altro strumento di suggestione è la comunicazione esplicita al bambino che una certa versione dei fatti è già stata avallata da un adulto (Ceci et al., 1994).

Altro fattore critico è l'intervistare il bambino più volte (la ripetizione di interviste non è negativa in sé, ripetere interviste non suggestive può infatti aiutare il bambino a ricordare un maggior numero di dettagli (Brainerd, Ornstein, 1991), specialmente quando la prima intervista avviene immediatamente dopo l'evento (Warren, Lane, 1995). Tuttavia, se le interviste contengono domande suggestive, aumenta sensibilmente la probabilità che i bambini riferiscano informazioni false (Bjorklund et al., 1998).

Per lo stesso motivo l'intervistatore dovrà evitare di ripetere sempre le stesse domande. Ripetere una domanda, subito dopo che il bambino ha dato una risposta, potrebbe essere interpretata come una critica alla risposta data e indurre, quindi, a dare una risposta diversa. Evidenze scientifiche hanno dimostrato che quando si ripete una domanda il bambino tende a pensare di aver dato in precedenza una risposta sbagliata (il minore per il fatto che attribuisce autorevolezza all'adulto che ha di fronte, potrebbe cercare di dare una risposta solo per compiacere l'adulto).

Attenzione alla forma delle domande:

l'intervistatore dovrà evitare le domande chiuse (es. *Stai bene oggi?*). Queste domande implicano una risposta tipo sì/no o risposte brevi; le domande a scelta multipla (es. *Di che colore è la camicia di papà: gialla, verde o rossa?*); le domande a coda (domande che finiscono con: *...Vero?* oppure *... Giusto?*: es. *E' stato tuo padre vero?*; *Allora papà ti ha fatto proprio una cosa brutta giusto?*).

### **Fattori dell'intervista che possono garantire maggiore accuratezza alla testimonianza**

Esiste un indiscutibile consenso sul fatto che le informazioni più accurate si ottengono utilizzando domande aperte. La domanda aperta permette all'interlocutore di fornire la risposta che lui ritiene più appropriata (es. *Mi puoi raccontare cosa è successo?*). In considerazione di questi e altri principi emersi dai risultati delle ricerche sono stati elaborati diversi modelli di conduzione dell'intervista investigativa.

## **PROTOCOLLI DI INTERVISTA INVESTIGATIVA PER MINORI VITTIME DI REATO:**

### ***la Step Wise Interview e L'intervista Cognitiva per Bambini***

La Step Wise Interview e L'Intervista Cognitiva per bambini sono tecniche di intervista ideate per assumere la testimonianza di minori vittime di reato. Entrambe sono tecniche di intervista che, se

seguite in modo rigoroso, consentono di:

- ✓ ridurre al minimo il numero di interviste;
- ✓ ridurre al minimo il trauma dell'investigazione per il bambino;
- ✓ **massimizzare la quantità di corrette informazioni ottenibili dal bambino;**
- ✓ **minimizzare il rischio di contaminazione che l'intervista può avere sulla memoria che il bambino ha dell'evento;**
- ✓ Attenersi strettamente agli schemi di queste interviste consente di sottoporre il racconto del minore testimone ad ulteriori strumenti di controllo di veridicità.

### **La Step Wise Interview**

(Yuille, 1988; 1989)

È sicuramente la procedura più raccomandata e seguita dai maggiori esperti del settore (anche se purtroppo non ancora attuata in ogni realtà italiana). La Step-Wise Interview prevede nove fasi che devono essere scrupolosamente attuate in successione:

1. Costruzione del rapporto
2. Chiedere il ricordo di due eventi specifici
3. Accertarsi che il minore dica la verità e che conosca il significato di "verità"
4. Introdurre l'argomento di interesse
5. Fase della narrazione libera
6. Fase delle domande generali
7. Fase delle domande specifiche
8. Aiuti per il colloquio
9. Conclusione del colloquio

### **L'Intervista Cognitiva per bambini**

(Fisher e Geiselman, 1992)

L'Intervista Cognitiva è stata originariamente elaborata come strumento di indagine da utilizzare con il testimone adulto, alcune modifiche apportate successivamente a questa tecnica, l'hanno poi resa adatta all'utilizzazione con soggetti in età evolutiva. Come la Step Wise Interview, l'I.C. si concretizza in una serie di fasi. La caratteristica principale dell'Intervista Cognitiva per bambini è che vi è la possibilità di usare quattro Tecniche di Rievocazione del Ricordo. A differenza della Step Wise Interview, questo metodo si usa con i bambini di età non inferiore agli 11/12 anni, per i bambini più piccoli infatti alcune tecniche di rievocazione del ricordo sono inappropriate.

### **CENNI DI TECNICHE PER VALUTARE LA VERIDICITA' DEL RESOCONTO TESTIMONIALE**

La S.V.A. (*Statement Validity Analysis*) e il C.B.C.A. (*Criteria-Based Content Analysis*) sono le tecniche attualmente più utilizzate e riconosciute dalla comunità scientifica internazionale nel delicato compito di valutare la veridicità di un resoconto testimoniale. Entrambi i metodi funzionano solo se quello che si è ottenuto dal minore è un resoconto genuino, privo di contaminazioni causate da un'intervista condotta scorrettamente. Il presupposto per potere applicare queste tecniche è che la testimonianza del minore sia stata raccolta sulla base di tecniche di intervista riconosciute dalla comunità scientifica come la Step Wise Interview e l'Intervista Cognitiva, da parte di esperti competenti a farlo.

Il C.B.C.A. è un'analisi del contenuto della deposizione del testimone che si applica alla sua fedele



trascrizione. È spesso utilizzata nei casi di resoconti di minori vittime di abuso sessuale. L'ipotesi di fondo di questa analisi è che un racconto di un evento realmente vissuto sia qualitativamente differente da quello di un evento inventato o suggerito da altri. Sono stati quindi identificati 19 criteri specifici "criteri di contenuto" (raggruppati in 5 categorie), usati per valutare il contenuto della deposizione. La presenza dei criteri indica la possibilità che l'evento riportato possa essere realmente accaduto; la loro assenza, invece, non indica necessariamente che la dichiarazione sia falsa.

La S.V.A. si riferisce alla completa procedura diagnostica, che include anche i risultati del CBCA. Nella sua forma attuale comprende:

- ✓ Un attento esame dell'informazione relativa al caso;
- ✓ L'intervista semistrutturata del minore;
- ✓ Il CBCA dell'intervista trascritta;
- ✓ L'esame della validità di ulteriori informazioni sul caso;
- ✓ La sintesi sistematica.

Le "Linee guida in tema di abuso sui minori" redatte dal Consiglio direttivo della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza" (2007) nel capitolo dedicato ai "Criteri di ascolto giudiziario e procedure operative in tema di psicologia della testimonianza" affermano: "*L'analisi delle dichiarazioni del minore deve anch'essa essere effettuata secondo metodologie precise e confrontabili, come indica la SVA originata dagli studi di Undeutsch (1967) e sistematizzata da Steller e Kohenken (1989) e Steller e Boychumk (1989)*".

Evidenze sperimentali suggeriscono che la SVA sia in grado di identificare dichiarazioni vere e false con un'accuratezza di circa il 70% (Vrij, 2008).

## **Contatti**

**Dott.ssa Antonella de Fazio**

*Psicologa Clinica Esperta in Psicologia Giuridica*

**Mob. 366/6313695**

**Dott.ssa Patrizia Costantini**

*Psicoterapeuta Esperta in Neuropsicologia Forense*

**Mob. 349/3578379**

**e\_mail [info@studiothemis.com](mailto:info@studiothemis.com)**